15.

BANDO

DELL' APPALTO GENERALE

Della Carta, Cenci, e Carnicci.

Per quello riguarda l' interessè con gli Edifizj, Padroni di essi, e Manifattori.



IN FIRENZE M. DCC. XXII.
Nella Stamperia di S. A. R. Per i Tartini, e Franchi.

Con Licenza de' Superiori.

BANDO
DELL'APPALTO GENERALE
DELLA CARTA, CENCI, E CARNICCI.

Per quello riguarda l'interesse con gli Edifizj, Padroni di essi, e Manifattori.



IL Serenissimo Gran Duca di Toscana, e per S. A. R gl'Illustrissimi SS. Giacomo Conti primo Auditore della R. A. S., Girolamo Vieri Auditore della sua Real Consulta, e Tommaso Buonaventuri uno de i Protettori del Monte di Pietà, e Soprintendente della Stamperia Granducale. Deputati sopra l'Appalto Generale della Carta, ed in vigore della facultà concessali dalla R. A. S. per suo motu proprio del dì 7. Settembre 1722. riposto nella fi za di Negozj di detta Deputazione num. 8. fanno pubblicamente bandire, e notificare nelle Città di Colle, Prato, e Pescia, quanto appresso, cioè:

I. Che dal giorno della pubblicazione del presente Bando tutti i Padroni degli Edifizj, e loro Affittuarj, ed altri, che avessero c.usa da loro, che fabbricano, o fanno fabbricare Carta nella Città di Colle, Prato, e Pescia, siano tenuti, ed obbligati dentro al termine di giorni dieci dal dì della pubblicazione del presente Bando a dar notizia a' Signori Serrati, e Scarperia nuovi Appaltatori Generali di essa Carta per via della Cancelleria della loro Deputazione di tutta la Carta, Cenci, e Carnicci, che si ritroveranno ne i loro Edifizj, per renderne conto a'medesimi Signori Appaltatori Generali alla pena, mancando, della perdita di tutta la detta Carta, e materiali, che non avessero accusati, e denunziati, da applicarsi la suddetta pena, quando la trasgressione seguisse sopra la Carta, un quarto al Fisco, e gran Camera Fiscale, un quarto al Monte di Pietà della Città di Firenze, un quarto a quel Rettore, che condannerà, e l'altro quarto all'Inventore segreto, o palese, quando seguisse sopra i materiali da applicarsi detta pena come sopra, a riserva del quarto applicato al suddetto Monte, quale in

tal caſo doverà applicarſi a' detti Signori Appaltatori Generali.

II. Che qualunque Cartaro, o Padrone d' Edifizio, e loro Affittuarj non poſſin mai provvederſi di Cenci, e Carnicci occorrenti loro per fabbricare la Carta, che appreſſo ſi dirà, da altre perſone, che da detti Appaltatori Generali, che gliene doveranno vendere o far conſegnare da' loro Subappaltatori, o Miniſtri in ſconto della Carta, che loro faranno fabbricare, condotti a Colle a' prezzi contenuti nella Tariffa eſiſtente in piè del preſente Bando, e però reſta ſempre proibito, tanto a' detti Cartari, che ad ogni altra perſona di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione il radunare, o far radunare, comprare, nè in qualunque altro modo acquiſtare per ſe, o per altri ſenza licenza in ſcritto di detti Appaltatori Generali, Cenci, e Carnicci di ſorte alcuna ſotto pena a chi contravverrà della perdita di tutti quei materiali, che gli ſaranno trovati, e di più di ſcudi cinque per ogni cento libbre di eſſi, nella qual pena s' intenda incorſo tanto il compratore, che il venditore, e l'uno, e l'altro per l'intero, da applicarſi la ſuddetta pena, ſiccome tutte l'altre infraſcritte per un quarto al Fiſco, e gran Camera Fiſcale, per un quarto a quel Magiſtrato, o Rettore, che condannerà, per un quarto a detti Signori Appaltatori Generali, e per l'altro quarto all' inventore ſegreto, o paleſe.

III. Non poſſino mai i detti Cartari, Padroni d' Edifizj, nè qualſiſia altra perſona di qualſivoglia ſtato, grado, e condizione, ſimilmente dal dì della pubblicazione del preſente Bando in futuro fabbricare, nè far fabbricare la Carta di alcuna ſorte ſenza licenza, e ordine in ſcritto di detti Signori Appaltatori Generali, nella quale ſia eſpreſsa la quantità, e qualità della Carta ordinatali, e fabbricando Carta ſenza detto ordine di detti Appaltatori in ſcritto, incorrino nella pena della perdita di tutta la detta Carta fabbricata ſenza il detto ordine, e più di ſcudi due per riſima.

IV. Che tutta la Carta da fabbricarſi in tutte le Cartiere delli Stati di S. A. R. debba eſſere improntata da una parte con un monte, ed una croce, entro del quale, ſiano tre lettere, cioè S. S. e C. che ſignifica il marco de i Signori Serrati, e Scarperia, e dall'altra parte il ſegno del Padrone di quello Edifizio, dove ſarà fabbricata, con più le lettere del medeſimo Padrone, e l'anno nel quale ſarà fabbricata, altrimenti la Carta, che aveſſe diverſe impronte, o sì vero fuſſe fatta ſenza marca, non ſolo s' intenda perduta, ma di più quel Padrone di detto Edifizio, ed il ſuo lavorante inſolidum caſchino, oltre la detta perdita della Carta,

in

n pena di scudi venticinque per ogni volta, che fusse trovata tal Carta, e di più nell'arbitrio rigoroso, e perciò non possino tenere nelle loro Botteghe altre, che quelle forme, che saranno necessarie per far la Carta, che in quel quadrimestre sarà loro ordinata da detti Signori Appaltatori Generali sotto pena della perdita delle forme, che fossero trovate differenti a quelle, ducati venticinque, ed arbitrio come sopra.

V. Ogni volta, e quando in esecuzione di detto ordine degli Appaltatori Generali averanno i detti Cartari fabbricata la Carta contenuta ne i medesimi ordini, prima d'incollarla siano tenuti, ed obbligati a fare avvisati i detti Appaltatori Generali di quel giorno, che vogliono dare detta colla alla Carta, acciò detto Appaltatore Generale possa mandare persona, che intervenga a vedere tale importante operazione, colle opportune diligenze, sotto pena, mancando, di farli tener serrato l'Edifizio per quel tempo, che parrà giusto a detti Illustrissimi Signori Deputati, e dell'arbitrio rigoroso.

Incollata poi che averanno la detta Carta perfezionata, e fattane Risme, e Balle ben condizionate a loro spese, siano parimente tenuti, ed obbligati detti Cartari avvisare nuovamente detti SS. Appaltatori, che posino mandare a riceverla col Revisore, ma prima che detti Cartari faccino le dette Risme, e Balle di Carta, siano obbligati a bene, e fedelmente scegliere, e separare le buone dalle difettose, poichè il Revisore, benchè assistito da' detti Appaltatori, o loro Ministri, oltre all'osservare, se dette Carte siano state fabbricate con le debite diligenze, e con buoni materiali opportuni, alle qualità loro, e per giusto peso di esse, dovrà anco far quel, che puole, per riconoscere, se siano state sinceramente scquadernate, ma perchè questo è troppo difficile, e l'impone, che a quelle carte, che troverà difettose facci le giuste Tare, e possa dichiarare doversi ripestare quelle che per i loro difetti non si potessero impiegare in alcun uso.

VI. Il Revisore, quando effettuerà la revisione di dette Carte, doverà sinceramente descrivere sopra le Balle, quale, e quanta sia quella di qualità imperfetta, e se da detto Revisore sarà giudicata da potersi esitare, le faccia uno sbasso, o sia tara dal prezzo già accordato, secondo la sua perizia, e non essendo da potersi esitare, e ne debbano stare, tanto detti SS. Appaltatori Generali, che detti Cartai, a quello sarà ordinato da' medesimi Illustrissimi Signori Deputati, ec.

 VII.

VII. Il medesimo Revisore dovrà scrivere di sua mano sopra le Risme, o Balle della Carta giudicata per buona, che egli ha approvata per tale, cioè buona, mercantile, perfetta, e senza tara, e trovandola difettosa, o imperfetta, noti sopra di essa di che qualità sia, in che consista la sua imperfezione, quanto meriti di tara, e si sottoscriva di propria mano, ec.

VIII. E se nel riconoscere nuovamente la detta Carta, si verrà in cognizione, che ella sia di qualità diversa da quella notata da lui, massimamente, se quella giudicata buona, e mercantile, e senza alcun difetto, riuscirà inferiore, e difettosa, dovrà il Revisore patir lui tutto il danno, e scapito, che da altri periti sarà giudicato potervi essere, e perciò deva il medesimo far tutte le diligenze possibili, per arrivare a conoscere le qualità di dette carte avanti la consegna delle medesime, e se sarà stata dagli Acquidernatori artifiziosamente, e con frode mescolata, ed ascosa la Carta difettosa, e sugante, e ritrovata tale dal Revisore avanti la consegna siano puniti detti Acquidernatori, e Padroni degli Edifizj, o loro Affittuarj con quelle pene, ed arbitrio, che parrà proprio a detti Illustrissimi Signori Deputati.

VIIII. Al detto Revisore sia lecito, e permesso fare la detta recognizione, e facendola sia tenuto, ed obbligato farlo sapere in tempo opportuno a i Padroni fabbricatori di essa carta, o a chi per loro, ec. acciò possino intervenire, o fare intervenire altri per loro, e tanto gli uni, che gli altri debbano starsene alla sua approvazione, o reprovazione, salvo però sempre a chi si sentisse aggravato, il ricorso avanti di detti Illustrissimi SS. Deputati.

X. I medesimi Cartai Fabbricatori, Fittuarj, e Padroni di Edifizj non possino mai vendere, nè meno donare ad alcuna Persona veruna sorte di Carta tanto della fabbricata fin ora, che da fabbricarsi in futuro, ma siano tenuti a dare tutta la Carta per li già accordati prezzi, o da accordarsi rispetto al di più delle Balle centocinque, a dd. Appaltatori Generali, e non ad altri, e contrafacendo, caschino in pena della perdita di tutta la sopraddetta Carta, o donata, o venduta, e di più di Ducati due per Risma, e a proporzione per ogni quinterno, e tanto il Venditore, che il Compratore, Donatore, o Donatario, gli uni, e gli altri per l'intero, come sopra, un sol pagamento bastante, da applicarsi, rispetto alla Carta fabbricata fin quì, per un quarto al Monte di Pietà, e nella Carta da fabbricarsi, per un quarto a' detti Signori Appaltatori Generali, nel modo, che si dispone al Capitolo primo, ec.

XI.

XI. Sia sempre lecito, e permesso a'suddetti SS. Appaltatori Generali, loro Ministri, e Revisore l' entrare in tutti gli Edifizj da Carta, e farvi entrar le Guardie, ed ogni altro Esecutore, o famiglio di qualunque Corte in ogni tempo, e ad ogni ora, che vorranno, nè da alcuno de i Cartari, o Garzoni sia loro impedito, o vietato l' ingresso in qualunque modo, pena l'arbitrio rigoroso di detti Illustrissimi Signori Deputati, e tutto a fine, ed effetto, che abbiano sempre libera facoltà di vedere, e riscontrare quanta sia la Carta fabbricata, quanta se ne fabbrichi in ciascuno Edifizio, quando sia, e possa esser ridotta a perfezione, e tutto altro, che a loro parrà, e piacerà.

XII. Tutti i Cartarj, Fabbricatori, ec. siano obbligati di tener puntualmente, ed in giorno un Libro, nel quale si notino tutti i materiali, che saranno loro somministrati, come sopra, ed in altro Conto con ogni diligenza, e chiarezza si notino le poste della Carta, che di giorno in giorno, e tempo per tempo sarà da loro ridotta in grado di doverla incollare; qual Libro da tenersi in ciascheduno Edifizio, doverà esser sigillato, e contrassegnato in scritto di proprio carattere de' suddetti SS. Appaltatori Generali in tutte quelle Carte, che loro parrà, e piacerà, per assicurarsi, che non possa esser alterato, e quei Lavoranti, e Padroni, che lasciassero di scrivere, o fare scrivere ogni giorno le poste suddette, o scrivessero minor numero di quelle poste, che avessero fatte, s' intendino essere incorsi in pena di Ducati dieci per ciascheduno, e per ciascuna volta, che come sopra defettassero, o nella privazione di poter lavorare negli Edifizj, secondo l' arbitrio di detti Illustrissimi SS. Deputati; e perciò le SS. Loro Illustrissime si riservorno il far riscontrare all' istanze di detti SS. Appaltatori Generali ogni quadrimestre, se la quantità della Carta fabbricata corrisponderà a i materiali stati consegnati a'detti Edifizj, per procedere in caso di fraude, e punire chi averà difettato in quelle pene, che secondo la qualità de' casi parranno loro giuste.

XIII. Mancando detti Cartarj, Fabbricatori, o Padroni, ec. di tener detto Libro, e di tener Conto separato, e distinto, tanto della Carta da essi fabbricata, quanto de i materiali ad essi somministrati, come sopra, vien loro espressamente ordinato, cadino in pena della perdita di tutta la Carta fabbricata, e non descritta, de i materiali similmente stati consegnati loro, e non descritti, dell' arbitrio rigoroso di detti Illustrissimi Signori Deputati.

XIIII. E, se la quantità della Carta fabbricata non corrispon-

sponderà, e non conguaglierà la quantità de i materiali, che a detti Cartarj, ec. saranno stati consegnati, e somministrati loro, come sopra, saranno i medesimi puniti in quelle pene pecuniarie, ed afflittive, che secondo la qualità de i casi parranno giuste a detti Illustrissimi SS. Deputati, salvo però gli accidenti, e casi fortuiti, come sarebbe, che per causa di trabocchi, rotture di Pile, e simili si fossero persi, o andata male qualche parte di detti materiali, le quali disgrazie, casi, ed accidenti, devino li detti Cartari notificarli subito, che li seguino a i suddetti SS. Appaltatori Generali, con farne nota a detto loro Libro, acciò ne i suddetti conguagli sia loro considerata la quantità del materiale perduto, e non ne facendo nota al Libro, con le suddette participazioni a dd. Appaltatori Generali, non sia loro considerato cosa alcuna.

XV. I suddetti Appaltatori Generali siano tenuti ricevere da i Cartarj, Fabbricatori, o Padroni degli Edifizj di Colle, siccome questi siano obbligati fare ogni anno per consegnare, come sopra, Balle centocinque di Carta per ciascuno Edifizio da Carta bianca della qualità, che ogni quattro mesi dovranno loro ordinare anticipatamente in scritto, che due terzi in fattura, ed un terzo in soprafattura, con somministrarli i Cenci per la Carta a lire sei, e soldi dieci il cento, e per i Fioretti a lire cinque soldi sei, e danari otto il cento, e rispetto a Pescia per lire cinque il cento con più le Gabelle, e Vetture, siccome ogni qualità di Carnicci a lire una, soldi sei, e danari otto il cento, meno di quello sono stati pagati fin'ora, le quali Carte, secondo le qualità loro espresse in detta Ordinazione, doveranno essere d' ogni bontà, e perfezione, e de i pesi dell'appiè Tariffa, dovendo avere detti SS. Appaltatori Generali il dovuto riguardo a conguagliare, per quanto sia possibile i suddetti Cartarj, e Padroni di Edifizj, ec. negli utili, che i medesimi dovranno ritrarne dalla fabbricazione delle diverse qualità di Carta, che di tempo in tempo gli saranno commesse, siccome a sequela della medesima Tariffa i suddetti SS. Appaltatori Generali dovran pagarne i prezzi di dette Carte a detti Padroni, ec. nel modo praticato finora dal Monte di Pietà, e somministrare a conto a ciascuno Edifizio venti scudi ogni mese di contanti, oltre i detti materiali occorrenti, con dovere in oltre ogni quattro mesi saldar loro i Conti con ogni puntualità, e mancando dd. SS. Appaltatori Generali a tutte, o alcuna delle suddette cose, siano tenuti a tutti danni, e

spe-

spese, che causassero a dd. Cartai, Fabbricatori, o Padroni d'Edifizj, e che saranno dichiarate da dd. Illustrissimi SS. Deputati, siccome i medesimi Cartai, Fabbricatori, o Padroni d' Edifizj, ec. oltre alla refezione del danno a dd. SS. Appaltatori Generali, incorrino in quelle pene da dichiararsi da' medesimi Illustrissimi Signori Deputati in caso non osservassero il disposto nel presente Capitolo, ed il medesimo regolamento si doverà praticare con gli Edifizj di Pescia, rispetto a quelle qualità di Carta, che si fabbricano egualmente nelle Città di Colle, e Pescia, e per quelle, che si fabbricano solo a Pescia con quei prezzi, e patti, che saranno stabiliti da' detti Illustrissimi Signori Deputati.

XVI. Oltre alle balle centocinque, che doveranno fabbricarsi, come sopra da ciascuno Edifizio, siano tenuti li medesimi Cartari, o Padroni di Edifizj in solidum, o loro Affittuarj di fare ogni anno per servizio della Stamperia di S.A.R. altre balle sessanta in tutto fra Carta per i rossi, e neri, e fioretto reale, fioretto de' frati, fioretto leoncino, e fioretto della mano, e dette balle sessanta di Carta debbino consegnarla in Colle a' detti SS. Appaltatori Generali, a carico de' quali sia farla recapitare in mano de i Ministri di detta Stamperia, ed intendersela perciò con i medesimi.

XVII. Che rispetto alla Carta nera debbino gli Edifizj farne quella maggior quantità, che potranno a' prezzi soliti della fattura, e soprassattura, secondo il regolamento degli Edifizj a Carta bianca, e per quella valuta determinata nella Tariffa, e per la maggiore, e minor quantità, che fussero capaci di fare, si debba stare a i prezzi, e alle dichiarazioni da farsi da detti Illustrissimi Signori Deputati.

XVIII. Che agli Edifizj, che potranno fabbricare più alle balle centocinque l'anno, sian tenuti detti Signori Appaltatori Generali darli da fare, siccome i Padroni, e Cartai a fabbricare quella quantità maggiore, che potranno per i prezzi da stabilirsi davanti alli Illustrissimi Signori Deputati.

XIX. Quando per il grande, e continuato spaccio della Carta non si stimassero bastanti gli Edifizj, che si trovano in piedi presentemente, e fosse proposto, e creduto necessario di aprire nuovi Edifizj, o di ridurre a Carta buona quelli, che al presente sono a Carta nera, prima d' ogni altra cosa debbano essere sentiti i Colligiani, con esaminare quello, che più convenga farsi, e che stimeranno proprio detti Illustrissimi Signori Deputati.

XX. Che di tutte le trasgressioni predette, cause, e differenze, tanto

tanto civili, che criminali, e d'ogni altro ricorso, che occorresse sopra quanto viene ordinato, e comandato, siccome d'ogni controversia, che nascesse niuna affatto eccettuata procedente da detto Appalto Generale, e cose, ed interessi concernenti il medesimo, Giudici, e cognitori ne debbono essere, e siano nella Città di Firenze privativamente a tutti gli altri Tribunali, gl'Illustriss SS. Deputati suddetti, colle facoltà dateli nel motu proprio suddetto, ed inoltre sia lecito ad ogni Rettore Criminale il conoscere, e giudicare ciò che se gli presentasse di dette trasgressioni, salvo però il ricorso nel termine di giorni dieci dal dì della data sentenza davanti a' medesimi Illustrissimi Signori Deputati per chi si sentisse aggravato.

XXI. E tutto in augumento, confermazione, o dichiarazione d'altri Bandi, e Capitoli già ordinati da S. A. R. sotto i suoi giorni, a i quali non s' intenda derogato, se non in quei capi respettivamente, i quali fossero direttamente contrarj, ed incompatibili a quanto vien disposto, ed ordinato nell' Editto presente e tutto non solo, ec. ma in ogni, ec.

Tariffa di tutti i Pesi, e Prezzi d'ogni qualità di Carta, valutato il Cencio a lire 6. e soldi 10 il Cento, e considerato, che libbre cento di Cenci facciano libbre 70. di Carta.

	Balle.	Risme.	Peso.	Prezzo in fattura.	Prezzo in sopraffattura.
Imperiale tutta buona senza la risma de' mezzetti buoni --	bal. 1.	ris. 3.	lib. 256.	lir. 107.	lir. 79.
Detta con risme una mezzetti buoni	bal. 1.	ris. 3.	lib. 256.	lir. 98.	lir. 70.
Detta tutti mezzetti buoni --	bal. 1.	ris. 3.	lib. 256.	lir. 80.	lir. 52.
Papale buona colla risma mezzetti buoni	bal. 1.	ris. 4.	lib 250.	lir. 88.	lir. 61.
Detta tutti mezzetti buoni --	bal. 1.	ris. 4	lib. 250.	lir. 73.	lir. 46.
Real grossa buona	bal. 1.	ris. 5.	lib. 250.	lir. 77.	lir. 52.
Detta tutti mezzetti buoni --	bal. 1.	ris. 5.	lib. 250.	lir. 70.	lir. 45.
Mezzana grande buona --	bal. 1.	ris 8.	lib. 260.	lir. 76.	lir. 51.
Detta tutti mezzetti buoni --	bal. 1.	ris. 8.	lib. 260.	lir. 69.	lir. 44.

Mez-

Mezzana ordinaria buona	bal.1.	riſ.10.	lib.260.	lir.76.	lir.51.
Detta tutti mezzetti buoni	bal.1.	riſ.10.	lib.260.	lir.69.	lir.44.
Comune buona	bal.1.	riſ.14.	lib.270.	lir.76.	lir.50.
Detta tutti mezzetti buoni	bal.1.	riſ.14.	lib.270.	lir.69.	lir.43.
Detta co' monticini	bal.1.	riſ.14	lib.270.	lir.76.	lir.55.
Alla Veneziana tutta buona	bal.1.	riſ.12.	lib.288.	lir.71.	lir.56.
Alla Franzeſe buona	bal.1.	riſ.16.	lib.260.	lir.97.	lir.65.
Detta mezzetti buoni	bal.1.	riſ.16.	lib.260.	lir.82.	lir.65.
Detta mezzetti riſcelti	bal.1.	riſ.16.	lib.260.	lir.62.	lir.41.
Alla Genoveſe buona di libbre 300.	bal.1.	riſ.20.	lib.300.	lir.97.	lir.67.
Detta mezzetti buoni	bal.1.	riſ.20.	lib.300.	lir.87.	lir.67.
Genoveſe buona di lib.260.	bal.1.	riſ.20.	lib.260.	lir.92.	lir.56.
Detta mezzetti buoni	bal.1.	riſ.20.	lib.260.	lir.82.	lir.56.
Detta mezzetti riſcelti	bal.1.	riſ.20.	lib.260.	lir.62.	lir.41.
Da ſcrivere ordinaria buona di lib. 220.	bal.1.	riſ.20.	lib.220.	lir.74.	lir.53.
Detta mezzetti buoni	bal.1.	riſ.20.	lib.220.	lir.69.	lir.48.
Detta mezzetti riſcelti	bal.1.	riſ.20.	lib.220.	lir.57.	lir.36.
Da ſcrivere buona di lib.240.	bal.1.	riſ.20.	lib.240.	lir.76.	lir.55.
Detta mezzetti buoni	bal.1.	riſ.20.	lib.240.	lir.71.	lir.50.
Carta da fineſtre buona	bal.1.	riſ.10.	lib.250.	lir.72.	lir.51.
Detta mezzetti buoni	bal.1.	riſ.10.	lib.250.	lir.67.	lir.46.
Carta de' Frati	bal.1.	riſ.12.	lib.250.	lir.72.	lir.51.
Carta Leoncina	bal.1.	riſ.16.	lib.260.	lir.76.	lir.55.

Tariffa de' Fioretti valutato il Cencio a lir. 5. sol. 6. e dan. 8. il cento, e considerato il peso come sopra.

	Balle.	Risme.	Peso.	Prezzo in fattura.	Prezzo in soprassattura.
Fioretto Comune	Bal.1.	ris.14.	lib 260.	lir.66.	lir.45.
Fioretto Imperiale	bal.1.	ris. 3.	lib.256.	lir.67.	lir.46.
Fioretto Real grosso	bal.1.	ris. 5.	lib.250.	lir 67.	lir.46.
Fioretto Mezzano	bal.1.	ris. 8.	lib 260.	lir.67.	lir 46.
Fioretto Real sottile	bal.1.	ris.10.	lib.260.	lir.60.	lir.39.
Fioretto di quarto	bal.1.	ris.16.	lib 250.	lir.67.	lir.46.
Fioretto della Mano	bal.1.	ris.20.	lib.260.	lir.67.	lir.46.
Fioretto de' Frati	bal.1.	ris.14.	lib.250.	lir.67.	lir.46.
Fioretto piccolo da stampa	bal.1.	ris.20.	lib.250.	lir.60.	lir.39.
Fioretto Leoncino	bal.1.	ris.16.	lib.260.	lir.66.	lir.45.
Fioretto Papale	bal.1.	ris. 4.	lib.250.	lir.67.	lir.46.

Niccola Taddei Cancelliere.